



Comune di Parma

COMUNE DI PARMA

SETTORE SOCIALE

**PROCEDURA DI GARA APERTA COMUNITARIA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI
ACCOGLIENZA NOTTURNA FEMMINILE “LE CENTO LUNE” PER UN PERIODO DI
TRE ANNI, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO TRIENNALE E PROROGA
SEMESTRALE.**

**CUI S00162210348202200058
CUP I99D20000020001**

PROGETTO DI GARA

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

All. 1) Elenco del personale attualmente impiegato.

SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO

SEZIONE D – SCHEMA DI CONTRATTO

SEZ.A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

1. Descrizione del Contesto

Il Comune di Parma da anni garantisce le attività di Accoglienza per persone senza dimora, al fine di soddisfare l'esigenza di servizi più vicini ai bisogni primari di tipo emergenziale delle persone che vivono in condizioni di grave emarginazione e disagio.

Nel corso degli ultimi anni, dall'esperienza dei Servizi a Bassa Soglia e dal relativo monitoraggio delle attività e delle persone che hanno avuto accesso ai servizi, si è reso evidente un progressivo aumento del numero di soggetti che si trovano ad avere, per ragioni di ordine economico e sociale, la necessità di usufruire di servizi emergenziali. Ciò determina condizioni di grave vulnerabilità sociale in cui la capacità di autodeterminazione delle stesse viene minacciata da un inserimento instabile e precario nei sistemi di integrazione sociale, nelle politiche e nei servizi e dalla mancanza di un sistema relazionale forte, in grado di sostenere circostanze o eventi di particolare fragilità.

Nell'ambito della rete dei servizi di contrasto alla povertà, **il servizio di accoglienza notturna femminile** si colloca in un'area che si può definire di primo intervento, in quanto volta a soddisfare il bisogno primario di sopravvivenza ad una categoria di persone che temporaneamente non riescono a provvedervi personalmente, in ragione delle proprie condizioni di fragilità, sia abitative che determinate da condizioni di abbandono e grave emarginazione. Tali servizi non possono configurarsi come risposta completa e definitiva ai bisogni di queste persone, ma rappresentano un punto di transito per l'accesso a servizi più strutturati, in ragione del costante aumento della domanda di accoglienza a bassa soglia da parte di persone adulte/diadi madre-bambini in difficoltà e della necessità di assicurare servizi stabili e strutturati all'interno di un approccio strategico complessivo alla grave emarginazione che assicuri la fuoriuscita durevole dei soggetti senza dimora da tale condizione.

Il Settore Sociale, dedito strutturalmente alla gestione delle problematiche in oggetto, presta particolare attenzione ai temi della povertà, dell'integrazione e dei diritti di cittadinanza delle persone della propria comunità, affrontandone le sfide con modalità che privilegino lo sviluppo e l'offerta di opportunità diverse e orientate alla tutela e alla maggiore inclusione possibile nella piena cittadinanza.

Si è assistito - contestualmente al modificarsi del tessuto sociale della nostra città - il cambiamento della connotazione del disagio e dell'emarginazione femminile che, se in parte è riconducibile alla tipologia di donne in condizione di accentuata indigenza, è altresì riferibile a situazioni di temporaneo grave disagio di donne sole, nuclei monogenitoriali e famiglie che versano in condizione di bisogno a seguito della perdita del lavoro e della casa, con una scarsa rete di riferimento, e/o alle difficoltà di accesso al mercato immobiliare.

Il servizio mira alla realizzazione di interventi di prima accoglienza volti a garantire presidi essenziali di cura, igiene ed assistenza in risposta a bisogni emergenziali. Le attività saranno realizzate in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, composta da istituzioni e soggetti del privato sociale che da tempo e a diverso titolo si occupano di marginalità.

Tale accoglienza costituisce, inoltre, parte integrante del progetto individualizzato di ciascuna beneficiaria, affinché, facendo perno sulle capacità e potenzialità della persona, possa costituire reale opportunità di inclusione nella comunità, reinserimento sociale e conquista dell'autonomia.

Nel corso del 2023 nella Casa di accoglienza transitoria femminile sono state accolte n. 134 persone tra gli 0 e i 62 anni, di queste n. 64 erano minori e n. 70 donne (di queste n. 34 con figli). Delle n. 134 persone inserite, n. 68 sono state accolte su richiesta e progettualità individuata dal servizio sociale territoriale, che sempre più spesso si trova a fronteggiare emergenze alloggiative. Delle n. 34 donne con figli, n. 20 erano residenti a Parma. Le donne residenti a Parma erano tutte in carico al Servizio sociale, tranne due che sono state comunque inviate al Polo di riferimento per valutazione. Delle n. 20 donne residenti a Parma, n. 6 sono state collocate al Cento Lune, in qualità di donne vittime di violenza, poi trasferite in casa rifugio nel momento in cui si è liberato un posto. Di queste n. 6, solo n. 1 donna ha fatto rientro in famiglia. Delle n. 20 donne con figli residenti a Parma, n. 12 sono uscite dalla Casa di accoglienza Cento Lune con progetto condiviso con il servizio sociale (alloggio ERS, strutture del Centro Antiviolenza, Comunità mamma – bambino, fondazione Mattioli...), a riprova che la povertà abitativa, se associata ad altre criticità, per essere risolta, necessita di prese in carico sociali e/o sociosanitarie e di contesti protetti in cui fare evolvere le persone.

2. Normativa di riferimento

Il Servizio oggetto del presente Capitolato è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare:

Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- art. 119 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

- Legge n. 328/2000 e s.m.i., che introduce a livello nazionale i principi generali che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione di interventi sociali e socioassistenziali;

- Legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;

- Decreto Legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

- Decreto Legislativo n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

- Legge n. 40/1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

- Legge n. 189/2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e s.m.i.;

- Legge Regionale n. 5/2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2” e s.m.i.;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione” e s.m.i.;

- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in Conferenza Unificata nel novembre 2015;

- Decreto-legge n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”;

- Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale

- Eventuali altre norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Finalità e obiettivi

Il servizio oggetto della presente gara ha la finalità di sostenere donne e nuclei familiari monoparentali in situazione di difficoltà, povertà culturale e sociale attraverso lo sviluppo di azioni di accoglienza e socioeducative di accompagnamento, dando una risposta primaria e concreta di ospitalità notturna.

Accompagnare e sostenere le famiglie oggi significa aiutarle e sostenerle nelle fragilità dettate dalle nuove povertà, dalla difficoltà all'accesso all'abitazione e nell'adempiere ai propri compiti relazionali, di cura e genitoriali, garantendo il diritto del/i minore/i di essere tutelato/i nella sua/loro crescita. Questo, insieme al cambiamento del contesto sociale, ha reso necessario una riflessione e uno sviluppo dell'attuale sistema dei servizi, dell'offerta a disposizione dei nuclei famigliari e del supporto professionale. Ciò richiede una lettura del contesto diversa e interventi/azioni flessibili, adattabili al cambiamento e alla complessità dei nuclei famigliari, approcci innovativi .

Nello specifico, le finalità sono:

1. sviluppare percorsi di accoglienza, accompagnamento, orientamento delle donne e dei nuclei familiari monoparentali, tenendo in considerazione il benessere del minore;
2. lavorare e progettare in rete con gli altri servizi e con tutti gli enti del territorio che hanno uno sguardo sulla povertà, la marginalità, il disagio socio-economico ed abitativo.

Il servizio nel suo complesso mira alla realizzazione di strategie di collaborazione con le reti del territorio, affinché la comunità diventi un ambiente generativo di benessere e opportunità e che quindi sia parte integrante delle progettualità, dove le persone accolte possano trovare un aiuto, ma anche sentirsi risorsa e dove possano sviluppare competenze.

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO.	5
2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITA'	6
3. DURATA DEL CONTRATTO	7
4. IMPORTO DELL'APPALTO	8
5. PERSONALE IMPIEGATO: REQUISITI E FUNZIONI	9
6. LOCALI, PULIZIA E CAM	11
7. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	12

8. OBBLIGHI DEL COMUNE DI PARMA	14
9. DISCIPLINA IN CASO DI SCIOPERO	15
10. CLAUSOLA DI STABILITA' OCCUPAZIONALE EX ART.57 DEL CODICE	15
11. REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	16
12. EVENTUALE RINEGOZIAZIONE	17
13. FONTI DI FINANZIAMENTO	17
14. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	17
15. MODALITA' DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	18
16. SUBAPPALTO	19
17. CODICE DI COMPORTAMENTO	19
18. CAUZIONE DEFINITIVA	20
19. POLIZZE ASSICURATIVE	20
20. ANTICIPAZIONE	21
21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	21
23. CONTROLLO DEL SERVIZIO, INADEMPIMENTI E PENALITÀ	22
24. SOSPENSIONI	23
25. RECESSO	23
26. RISOLUZIONE	24
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
28. VERIFICA DI CONFORMITÀ	24
29. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	24
30. FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	25
31. ACCORDO BONARIO	25
32. CLAUSOLA DI MANLEVA	25
33. CLAUSOLA FINALE	25
AII. 1-ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO	26
SEZ. C-QUADRO ECONOMICO	27

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

Il servizio ha ad oggetto la gestione della casa di accoglienza notturna femminile "Le Cento lune" per donne sole o con figli in condizione di bisogno temporaneo, per il periodo presumibilmente compreso tra il 01/04/2025 ed il 31/03/2028, con possibilità di rinnovo triennale e proroga semestrale.

Il presente Capitolato detta pertanto la disciplina di dettaglio per l'affidamento di un sistema di interventi di accoglienza piena, intesa come supporto notturno, ascolto, accompagnamento delle donne e dei minori, volti alla promozione del benessere, alla prevenzione ed al sostegno, coinvolgendo le forti relazioni tra tutti soggetti della rete di comunità.

Locali :

L'Aggiudicatario mette a disposizione una struttura, da adibire a casa di accoglienza notturna femminile, idonea alla realizzazione del servizio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, in adeguate condizioni di igiene, pulizia, manutenzione e sicurezza, e dotata dei necessari locali, arredi ed elettrodomestici.

La struttura deve avere una capacità ricettiva di almeno 13 posti, con bagni adeguati al numero di ospiti.

L'Aggiudicatario si impegna a provvedere alla manutenzione della struttura, degli impianti, degli arredi e dei relativi complementi, al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio.

Si rinvia al punto 6 del presente Capitolato per il dettaglio delle caratteristiche essenziali richieste per la struttura.

2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ

Beneficiari del servizio

Il servizio ha ad oggetto la gestione della casa di accoglienza notturna femminile "Le Cento lune", per donne sole o con figli minori in condizioni di bisogno temporaneo, sia italiane che straniere, regolarmente soggiornanti sul territorio o in condizioni di poter ottenere il permesso di soggiorno (es. richiedenti asilo, donne in gravidanza, etc.), prioritariamente residenti nel Comune di Parma e/o negli altri Comuni del Distretto, su invio della S.O. Fragilità del Comune di Parma, per il tramite del Centro di ascolto di Fondazione Caritas o di altro soggetto che sarà individuato dal Comune di Parma.

Descrizione del servizio

Il servizio è articolato come segue:

1. Ricettività della struttura

L'Aggiudicatario mette a disposizione una struttura idonea alla realizzazione del servizio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, in adeguate condizioni di igiene, pulizia, manutenzione e sicurezza, e dotata dei necessari locali, arredi ed elettrodomestici.

La struttura deve avere una capacità ricettiva di almeno 13 posti.

L'Aggiudicatario si impegna a provvedere alla manutenzione della struttura, degli impianti, degli arredi e dei relativi complementi, al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio.

2. Ammissione in struttura:

a) Procedura ordinaria

L'ammissione in struttura delle ospiti, intercettate autonomamente o su invio della S.O. Fragilità, viene disposta, per le prime due settimane, dal Centro di Ascolto di Fondazione Caritas S. Ilario, sito a Parma in Piazza Duomo n. 3-con la quale il Comune di Parma ha attualmente in essere una coprogettazione per l'autorizzazione delle situazioni da inserire in emergenza -o da eventuale altro soggetto che il Comune di Parma si riserva di individuare. Tali ammissioni verranno comunicate dagli operatori del Centro di Ascolto di Fondazione Caritas S. Ilario mediante e-mail all'aggiudicatario del servizio ed in conoscenza alla S.O. Fragilità.

b) Procedura straordinaria di ammissione

Negli orari di chiusura dei servizi territoriali e del Centro di Ascolto gli eventuali ingressi in emergenza saranno disposti dal Pronto intervento sociale gestito da Fondazione Caritas S. Ilario per conto del Comune di Parma, attivo in orari di chiusura dei servizi e degli uffici comunali. L'accoglienza sarà eventualmente confermata e formalizzata il giorno successivo, secondo le modalità previste dalla procedura ordinaria.

3. Orario di apertura

La struttura di accoglienza notturna dovrà essere aperta tutti i giorni della settimana (inclusi giorni festivi), dalle ore 18:30 alle ore 8:30 del giorno successivo. L'orario di ingresso per le ospiti è fissato alle ore 19:00 e quello di uscita alle ore 08:00 del giorno seguente, per un totale di 13 ore.

Durante l'orario di apertura è necessaria la presenza di almeno 1 operatore/operatrice. Il personale individuato dovrà raccordarsi con il Centro di Ascolto per gli inserimenti ordinari e con il Pronto intervento sociale per le emergenze, nonché con il referente della S.O. Fragilità su tutte le accoglienze in essere. Gli operatori/le operatrici che si alterneranno dovranno garantire 30 minuti di compresenza per il passaggio di consegne.

4. Gestione e tempi di permanenza

Possono essere autorizzate dal Settore sociale all'ingresso in struttura donne adulte, italiane e/o straniere regolarmente soggiornanti sul territorio o in condizioni di poter ottenere il permesso di soggiorno (es. richiedenti asilo, donne in gravidanza, etc.), residenti o domiciliate nel Comune di Parma e/o negli altri Comuni del Distretto.

Il tempo di permanenza presso la struttura è inizialmente pari a quindici giorni.

Il rinnovo dell'accoglienza, a cadenza quindicinale e fino ad un massimo di sei mesi, viene comunicato – con cadenza quindicinale- del referente della S.O. Fragilità che si interfaccia con le assistenti sociali del territorio di riferimento o con gli operatori titolari delle suddette progettualità.

La persona dimessa – per qualsiasi motivo - dalla struttura non può, di norma, accedervi nuovamente, prima che siano trascorsi almeno sei mesi. La riammissione avviene con le stesse modalità con cui è avvenuto il precedente ingresso.

Ogni deroga a tali principi, debitamente motivata, avrà carattere di eccezionalità e dovrà essere autorizzata dal responsabile della S.O. Fragilità.

La permanenza dell'ospite potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora siano violate le norme per l'accesso e la permanenza in struttura o sussistano altri gravi motivi, previa comunicazione e in accordo con la S.O. Fragilità del Settore sociale.

5. Fornitura di beni per l'accoglienza, pulizia ed igienizzazione dei locali

L'Aggiudicatario garantisce la fornitura di effetti letterecchi e di biancheria da bagno, nonché il loro costante ricambio, la fornitura di prodotti essenziali per la toilette (ad es. carta igienica, salviette, sapone) ed un servizio di lavanderia per gli effetti letterecchi.

Durante l'accoglienza deve essere altresì assicurata alle ospiti un'adeguata colazione.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista per il presente appalto è pari a (3) anni, per un periodo presumibilmente ricompreso tra il 01/04/2025 ed il 31/03/2028.

L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto o comunque dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, nel caso di consegna anticipata o in via d'urgenza. In tale evenienza occorrerà prevedere e costituire preventiva garanzia definitiva e polizze assicurative

come da presente CSA. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rinnovare il servizio, una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi. L'Amministrazione Comunale si riserva infine una opzione di proroga, ovvero la possibilità di prorogare la durata del contratto per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. In tal caso, l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 co. 11 del Codice.

4.IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità al Disciplinare di gara, alla voce "Criterio di aggiudicazione dell'appalto".

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 687.437,66 €**, (IVA 22% esclusa), per il periodo presumibilmente dal 01/04/2025 ed il 31/03/2028.

Il costo della manodopera è stimato in **€ 443.541,10 (IVA 22% esclusa)**, importo calcolato secondo i costi orari desunti dal CCNL delle cooperative sociali. Come dettagliatamente indicato all'interno del Disciplinare di gara, con riferimento ai costi della manodopera, resta la possibilità per l'operatore economico di operare sui medesimi un ribasso, dimostrando che quest'ultimo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera medesima.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente all'appalto in oggetto non è stato redatto il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)** ed i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono nulli, come da nota trasmessa dal RSPD del Comune di Parma.

L'importo dell'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi è pari a **€ 687.437,66. (IVA 22% esclusa)**.

L'importo dell'eventuale opzione proroga ex art. 120 co.10 è pari a **€ 114.572,94 (IVA 22% esclusa)**.

L'importo massimo dell'eventuale opzione ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a) del Codice, così come meglio descritta all'art. 11 del presente Capitolato, è pari all'importo massimo pari di **€ 143.655,16 (IVA 22% esclusa)**. L'importo dell'eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, è pari ad **€ 137.487,53 (IVA 22% esclusa)**.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ex art. 14 del Codice, è pari quindi ad **€ 1.770.590,96 (IVA 22% esclusa)**.

L'importo effettivo del contratto viene fissato in base alle risultanze di gara.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, come meglio specificato all'art. 11 del presente Capitolato.

5.PERSONALE IMPIEGATO: REQUISITI E FUNZIONI

L'aggiudicatario provvede alla gestione della Casa di Accoglienza Femminile "Cento Lune" mediante le seguenti unità di personale:

- **1 Coordinatore**, impiegato per almeno 10 ore settimanali, oltre alla reperibilità telefonica per situazioni di urgenza e/o emergenza al fine di fronteggiare tutte quelle situazioni impreviste che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del servizio appaltato. Il coordinatore dovrà essere in possesso almeno del titolo di scuola superiore e dell'esperienza di almeno tre anni nella gestione/coordinamento di servizi alla persona;
- **Operatori/Operatrici** in numero adatto per garantire modalità adeguate di rotazione del personale a copertura del servizio notturno (comprensivo della mezz'ora antecedente l'apertura e di quella successiva alla chiusura). Gli operatori/le operatrici dovranno essere in possesso di almeno un diploma di scuola superiore e di un'esperienza lavorativa in servizi analoghi di accoglienza e pronta accoglienza, in riferimento al target specifico delle donne, per un periodo non inferiore ai 12 mesi;
- **Addetti alle pulizie** in numero coerente con la necessità di garantire un adeguato servizio quotidiano e periodico.

La figura del **Coordinatore** deve:

- coordinare il servizio garantendo il buon andamento della gestione quotidiana della struttura;
- instaurare rapporti continuativi con il referente individuato dal servizio comunale competente partecipando anche ad incontri periodici di programmazione e verifica;
- tenere i necessari rapporti con il Centro di Ascolto e con il "Pronto intervento sociale" di Fondazione Caritas secondo le modalità indicate espressamente dal Responsabile del Servizio;
- assicurare che siano tenuti aggiornati il data base, nonché il registro delle presenze e le cartelle di ogni ospite della "Casa di Accoglienza Notturna Temporanea Femminile";
- verificare la buona esecuzione delle pulizie e la necessità di lavori di manutenzione ordinaria e provvedere alla segnalazione degli interventi necessari nella struttura;
- verificare l'aggiornamento del data-base, messo a disposizione dall'aggiudicatario
- Collaborare ad implementare eventuali sistemi informativi del comune di Parma o della Regione Emilia-Romagna
- contribuire alla "messa in rete" dei servizi in oggetto con gli altri Servizi Socio - Assistenziali del territorio.

Le figure di **Operatori/operatrici** presso la "Casa di Accoglienza Notturna Temporanea Femminile" devono occuparsi delle seguenti funzioni:

- ammissione delle ospiti presso la struttura di accoglienza, previa verifica dei documenti di ammissione e di identità;
- accoglienza e assistenza degli ospiti presso la struttura, anche al momento della colazione,
- controllo dell'uscita delle ospiti al mattino;
- svolgimento degli adempimenti previsti per l'accesso e la permanenza presso la Casa di Accoglienza;

- verifica dello stato dei locali prima dell'arrivo e dopo la partenza delle ospiti, coordinando le attività quotidiane di pulizia dei locali a carico delle ospiti;
- organizzazione di tutte le attività connesse alla convivenza;
- vigilanza e controllo del buon andamento della convivenza delle ospiti nella struttura;
- partecipazione ai momenti di coordinamento previsti;
- orientamento delle ospiti all'accesso ai servizi e alle opportunità del territorio.

In ragione della natura del servizio e della tipologia dell'utenza accolta, il personale in questione dovrà essere preferibilmente di sesso femminile.

Gli Addetti al servizio di pulizia dovranno svolgere i compiti utili a garantire quanto prescritto dal successivo art. 6 del presente Capitolato.

Il personale dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, alle necessità del servizio e deve costituire un riferimento il più possibile stabile, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio.

L'affidatario dovrà garantire che il personale impiegato disponga, in generale, di una buona conoscenza del territorio, delle tecniche di comunicazione con le persone in condizione di disagio sociale e di una adeguata esperienza nelle attività a favore delle fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale.

Si precisa che tutto il personale individuato non deve essere incorso in condanne per i reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313: reati di cui agli artt. 600 - bis, 600-ter e 600-quater, 600-quinquies e 609 - undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.lgs. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

In ogni caso, il personale impiegato deve essere adeguato alla natura del servizio nonché alla tipologia dell'utenza accolta.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità delle prestazioni, feriali, festive e notturne, provvedendo, in caso di qualsiasi assenza del personale, alle sostituzioni tempestive con operatori/operatrici parimenti qualificati, garantendo, fin dal primo giorno dell'assenza, la sostituzione.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario comunicare al Servizio competente del Comune di Parma, in sede di offerta e ogni qualvolta si verificano delle variazioni, l'elenco del personale impiegato con l'indicazione degli estremi anagrafici, dei titoli / qualifiche, dei curricula professionali e formativi. In caso di subentro di un nuovo addetto, l'aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento al medesimo di almeno tre giorni.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore/operatrice, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione per iscritto, con congruo anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio competente.

La sostituzione definitiva di un operatore/operatrice è inoltre dovuta, su richiesta scritta del Dirigente del Settore Sociale, qualora questi risulti inadeguato in ragione della natura del

servizio e della tipologia dell'utenza, sia causa di disservizio, dia luogo a comportamenti scorretti e poco rispettosi, nonché in caso di ripetute ed accertate inadempienze.

L'Aggiudicatario e gli operatori/le operatrici addetti al servizio sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il servizio professionale e il segreto d'ufficio.

L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati nel rispetto del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'organizzazione del lavoro deve prevedere:

- riunioni di lavoro coinvolgenti il referente individuato dal Comune di Parma, il coordinatore dell'aggiudicatario, l'operatore/operatrice del Centro di Ascolto di Fondazione Caritas, nonché del "Pronto intervento sociale" per il monitoraggio, degli ingressi, del target d'utenza, delle criticità che dovessero insorgere nella gestione del servizio,
- eventuali riunioni tra il referente del Comune e gli operatori/ le operatrici dell'aggiudicatario, con finalità di programmazione, confronto e verifica, o con altri soggetti coinvolti nelle progettualità individualizzate sulle ospiti accolte
- eventuali incontri tra coordinatore del centro e referente del Comune inerente all'appalto.

L'aggiudicatario deve organizzare momenti di supervisione e, in accordo con il Servizio competente, corsi di formazione per il personale. In particolare, l'aggiudicatario si fa carico della formazione permanente degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti.

6. LOCALI, PULIZIA E CAM

L'Aggiudicatario mette a disposizione una struttura da adibire a Casa di accoglienza notturna femminile, idonea alla realizzazione del servizio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, in adeguate condizioni di igiene, pulizia, manutenzione e sicurezza e dotata dei necessari locali, arredi ed elettrodomestici.

La struttura deve essere collocata non oltre un chilometro e mezzo dalla sede municipale (Strada Repubblica n. 1 Parma), deve avere una capacità ricettiva di almeno 13 posti e deve essere dotata di servizi igienici adeguati al numero di ospiti, una sala comune e/o spazio idoneo alla consumazione della colazione/riscaldamento di vivande.

Sono a carico dell'Aggiudicatario l'allestimento degli spazi con gli arredi e le suppellettili necessari all'avvio del servizio, nonché le spese generali di gestione (utenze, pulizie, imposte, tributi).

Per l'allestimento della Casa di accoglienza notturna femminile, l'aggiudicatario mette a disposizione arredi in ottimo stato di conservazione, idonei all'uso ed alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente (ad esempio, omologazione CE ecc..).

Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare la disponibilità della sede (o, in alternativa, impegnarsi ad acquisirla), con idoneo titolo giuridico in sede di gara, garantirne l'acquisizione entro e non oltre la data

del provvedimento di aggiudicazione efficace e assicurare il conseguimento di tutti i requisiti e le condizioni per il suo funzionamento entro la data della stipula del contratto o, in alternativa, della consegna anticipata o in via d'urgenza.

Ai fini della comprova, dovrà essere fornita documentazione relativamente al titolo giuridico di disponibilità della sede e di arredi in ottimo stato di conservazione. Resta a carico dell'aggiudicatario la manutenzione e/o sostituzione degli arredi in caso di usura o danneggiamento.

L'Aggiudicatario si impegna a provvedere alla manutenzione della struttura, degli impianti, degli arredi e dei relativi complementi, al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio.

Il servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali deve essere svolto dall'Impresa aggiudicataria con oneri di personale, attrezzature e macchine a proprio carico e a proprio rischio, così da garantire ordine e pulizia in struttura, a completamento delle attività di riordino e pulizia quotidiane svolte dalle ospiti e nel rispetto criteri ambientali minimi (CAM) ex art. 72 co.2 e delle norme in materia di salute e sicurezza.

Si specifica che per ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede.

In particolare, i servizi di accoglienza "Cento lune" dovranno svolgersi, a cura dell'aggiudicatario, nel rispetto dei CAM (criteri minimi ambientali) previsti dalla normativa vigente per le seguenti attività:

ARREDI PER INTERNI: Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, adottati con D.M. 23 Giugno 2022 n. 254 e s.m.i.;

PULIZIA SANIFICAZIONE: Servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e peri prodotti detergenti, adottati con D.M. 29 gennaio 2021 n.51 e s.m.i.;

7. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione di tutte le fasi, non poste a carico di altri soggetti, del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del medesimo.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, identificato come segue: CCNL Cooperative sociali.

L'Appaltatore dovrà garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, l'Aggiudicatario è tenuto ad attuare quanto indicato, in sede di gara, all'interno della relazione tecnica, relativa a tutti i servizi/attività elencati nel presente Capitolato. Essa rappresenta in ogni caso parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, cui l'Aggiudicatario è obbligato a dare completa e puntuale esecuzione.

L'Aggiudicatario è tenuto in particolare a:

1. assicurare l'esecuzione e la continuità del servizio secondo i criteri specificati nel presente Capitolato, comprendendovi tutte le attività;
2. svolgere il servizio di accoglienza ed assistenza notturna, presso una struttura ricettiva in disponibilità del gestore con 13 posti letto, tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi, per un periodo di tempo di almeno 14 ore continuative (a chi si aggiunge la mezz'ora precedente all'ingresso e quella successiva all'uscita degli ospiti) e con apertura all'utenza per almeno 13 ore continuative;
3. garantire nell'orario di apertura della struttura la presenza continuativa dell'operatore in turno; gli operatori individuati per la gestione del centro di accoglienza dovranno opportunamente raccordarsi con il Centro di Ascolto di Fondazione Caritas per gli inserimenti ordinari e con il "Pronto intervento sociale" - reperibilità gestita da Fondazione Caritas per le emergenze, con il Referente del Comune di Parma su tutte le progettualità in essere;
4. verificare le presenze e vigilare affinché la convivenza avvenga nel rispetto del regolamento interno da redigere a cura del gestore;
5. gestire la permanenza delle ospiti nella struttura;
6. gestire l'accoglienza in emergenza di eventuali segnalazioni provenienti dal "Pronto intervento sociale" di Fondazione Caritas;
7. individuare e mettere a disposizione una struttura da adibire a casa di accoglienza notturna femminile, dotata di tutti i requisiti e di tutte le caratteristiche meglio descritte nel presente Capitolato;
8. provvedere alla fornitura degli effetti letterecchi e alla biancheria da bagno;
9. distribuire un' adeguata colazione alle ospiti;
10. svolgere accuratamente ogni giorno il servizio di pulizia;
11. dotarsi di un software per il monitoraggio del servizio e/o di un data base contenente le schede individuali e le informazioni necessarie per la gestione degli ingressi, delle permanenze, delle assenze che consenta al Settore Sociale di tenere monitorato in tempo reale le presenze presso la casa di accoglienza; il data base potrà essere soggetto a modifiche in relazione alla necessità di condividere le informazioni raccolte con altri interlocutori istituzionali e del privato sociale che già collaborano con il Comune di Parma; lo stesso dovrà essere funzionale anche alla rilevazione del tasso di occupazione mensile ed annuale;
12. collaborare con il Servizio competente per l'implementazione di sistema informativi in uso al Comune di Parma, ed eventuali database regionali inerenti la popolazione senza dimora;
13. predisporre una relazione trimestrale, da allegare alla fatturazione, comprensiva della descrizione complessiva delle attività svolte, degli ingressi e del tasso di occupazione;
14. Redigere relazione annuale ed una relazione finale del servizio alla scadenza del contratto;
15. collaborare strettamente con il servizio competente del Comune di Parma ed informare in tempo reale circa la disponibilità di posto-letto nella struttura, nonché circa qualsiasi altra necessità emergente;
16. dotarsi delle necessarie attrezzature informatiche (computer, stampanti, fax ecc.) e del collegamento ad Internet per l'aggiornamento e la gestione della banca dati e della reportistica relativa alle presenze, tempi di permanenza, percorsi etc. e comprensiva di informazioni biografiche, cui possano accedere, previo invio da parte degli operatori della struttura, nel rispetto della privacy, il servizio competente del Comune di Parma, nonché altri soggetti da questi autorizzati;
17. in caso di subentro di altro gestore, garantire il passaggio di consegne al nuovo gestore, trasferendo tutti i dati esistenti sia su supporto cartaceo che informatico e prevedendo un passaggio di consegne tra il proprio personale e quello del nuovo aggiudicatario;
18. garantire la reperibilità: l'aggiudicatario dovrà rendere disponibile, 24 ore su 24, un numero di reperibilità, al fine di assicurare l'intervento di un operatore nell'eventualità di specifiche emergenze, nonché in caso di malfunzionamenti della struttura e/o interruzioni delle utenze. Tale numero dovrà essere a disposizione della So Fragilità del Settore Sociale del Comune di Parma;
19. garantire l'attivazione di un lavoro di rete con le realtà del territorio, in collaborazione con

l'amministrazione comunale;

20. adempiere agli obblighi e agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto;
21. assumersi le spese assicurative in relazione all'attività svolta;
22. predisporre ed attuare tutto quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni);
23. provvedere all'organizzazione e alla gestione economico-normativa di tutto il personale necessario, nonché dell'erogazione, nel rispetto degli standard, di tutte le attività elencate nel presente Capitolato, tenendo conto anche delle prescrizioni e/o indicazioni che potranno essere date da organismi preposti al controllo e alla vigilanza della qualità delle prestazioni o dei servizi previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale, alla quale il gestore dovrà uniformarsi;
24. rispettare i principi a garanzia assoluta della riservatezza nel trattamento e nell'uso dei dati individuali, come anche al rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i.;
25. adottare tutte le migliori e le metodologie operative di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara, che diventa parte integrante del contratto;
26. elaborare e trasmettere all'Amministrazione Comunale informazioni e dati statistici, che possono essere utilizzati per adempiere ad obblighi di debiti informativi o utili alla programmazione dell'Amministrazione stessa;
27. garantire personale qualificato, nonché organizzare e gestire il personale necessario all'erogazione del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato;

Infine, in ottemperanza degli obblighi previsti agli artt. 57, comma 1, e 102, comma 1 lett. c), del Codice, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota almeno pari al 10 per cento all'occupazione femminile under 35, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, e così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara.

Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante ne verificherà l'effettiva realizzazione. Il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto: l'Aggiudicatario si impegna pertanto a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore di quanto stabilito nel presente documento e nel contratto che sarà stipulato, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

8. OBBLIGHI DEL COMUNE DI PARMA

Il Comune di Parma, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato si impegna a

- Garantire l'indirizzo, il coordinamento tecnico/istituzionale/programmatico e la vigilanza relativamente al servizio oggetto del presente Progetto di gara.
- Provvedere al pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste all'art. n. 15 del presente Capitolato;

9. DISCIPLINA IN CASO DI SCIOPERO

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge n. 146/90, in caso di sciopero dei propri dipendenti tale da impedire l'effettuazione del servizio, l'Aggiudicatario/o è tenuta/o a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno cinque giorni prima alla Stazione Appaltante del Comune di Parma.

La mancata comunicazione dello sciopero comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

10. CLAUSOLA DI STABILITA' OCCUPAZIONALE EX ART. 57 DEL CODICE

L'Appaltatore si obbliga a rispettare la clausola sociale art. 57 del Codice, così come declinata nel progetto di riassorbimento presentato in sede di gara, come indicato nel Disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella tabella in calce al presente Capitolato **(All. N. 1)**.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, ed è obbligato, ancorché Cooperativa e nei confronti dei propri soci, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore di riferimento.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il personale che sarà messo a disposizione dalla Ditta Appaltatrice deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore, che provvede alla gestione del servizio con risorse umane qualificate, risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere ogni documento utile. Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'Appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Infine, in ottemperanza degli obblighi previsti agli artt. 57, comma 1, e 102, comma 1 lett. c), del Codice, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota almeno pari al 10 per cento all'occupazione femminile under 35, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, e così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara.

11. REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione dei corrispettivi per il primo anno di durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva derivanti dalle misure adottate dalle autorità competenti che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini della revisione, da applicarsi come indicato al punto precedente, si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (F.O.I.) riferita all'anno precedente e verrà riconosciuta, come precedentemente indicato, (variazione oltre il 5% dell'importo complessivo e nei limiti dell'80% della variazione stessa) a partire dal ricevimento della richiesta di revisione con riferimento alle prestazioni non ancora effettuate.

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a), del Codice si riserva di:

- mettere a disposizione dell'aggiudicatario una quota aggiuntiva di importo massimo pari a € 143.655,16 (iva 22% esclusa) per l'eventuale attivazione di un servizio di accoglienza diurna emergenziale nel periodo invernale (novembre-marzo), al fine di rispondere ad esigenze particolari dell'utenza, anche in relazione alle contingenti condizioni atmosferiche. A tal fine l'aggiudicatario, su richiesta della stazione appaltante, sarà tenuto a mettere a disposizione una sede *ad hoc* per l'esecuzione di tale servizio opzionale, preferibilmente distinta da quella che ospita l'accoglienza notturna. L'eventuale diversa struttura dovrà, in ogni caso, avere tutti i requisiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, in adeguate condizioni di igiene, pulizia, manutenzione e sicurezza, e dotata dei necessari locali, arredi ed elettrodomestici e dovrà essere idonea allo svolgimento di attività di socializzazione di donne sole o con bambini. L'aggiudicatario si obbliga a mettere a disposizione l'immobile, con idoneo titolo giuridico, entro quindici giorni dall'attivazione dell'opzione.

Ai fini della comprova, dovrà essere fornita documentazione relativamente al titolo giuridico di disponibilità della sede e degli arredi.

La Stazione Appaltante, si riserva di avvalersi altresì delle modifiche in corso di esecuzione di cui all'art. 120, commi 9, 10 e 11 del Codice.

12. EVENTUALE RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, quali, ad esempio crisi umanitarie ed internazionali che determinino un aumento dei flussi migratori, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Per quanto non ivi previsto si applica l'art. 9 del Codice.

13. FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli interventi oggetto del presente Capitolato sono finanziati, fatta salva diversa riprogrammazione adottata dalla committenza, tramite fondi comunali nonchè, in misura parziale, tramite il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie (Progetto "IntegrAzioni" CUP I99D20000020001).

14. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Ai fini del monitoraggio del servizio sono richieste:

- Per ciascun anno del servizio, relazioni trimestrali (l'ultima delle quali comprensiva del riepilogo di tutto l'anno);
- Relazione finale a scadenza del contratto;

Le relazioni dovranno descrivere l'andamento del servizio, fornire dettagliato resoconto delle attività svolte, della consistenza delle presenze, dei risultati ottenuti, di eventuali migliorie da apportare al servizio. E' inoltre richiesto di indicare il volume delle prestazioni rese e di fornire una reportistica sul tasso di occupazione.

Il Comune di Parma si riserva in qualunque momento la facoltà di accertare il regolare adempimento dei servizi affidati e di richiedere documentazione integrativa ulteriore, al fine di verificare le attività svolta.

L'aggiudicatario si impegna fin da ora a produrre ogni documentazione di spesa e ad attestarne i relativi costi sostenuti richiesti dal Comune di Parma e/o necessari a fini rendicontativi in caso di finanziamento proveniente da fondi vincolati regionali, statali, comunitari o da altri Enti.

L'attività di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività potrà essere definita in appositi Manuali o con Modalità Operative specificati nell'apposito Programma/Fondo di finanziamento. Sarà cura del Committente comunicare all'aggiudicatario gli interventi contrattuali finanziati da fondi vincolati e gli estremi da indicare nei documenti contabili (CUP, Programma, etc..), oltre ad ulteriori elementi giustificativi a corredo dei costi sostenuti (a titolo d'esempio non esaustivo, spese per retribuzioni di personale, timesheets, preventivi, canoni di locazione, contratti con fornitori di servizi, bollette utenze). L'affidatario è

in ogni caso tenuto, ai fini della rendicontazione, ad espletare tutti gli ulteriori eventuali adempimenti richiesti dalle fonti di finanziamento.

15. MODALITA' DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Si recepisce l'art. 125 co.3,4,5,8 e 9 circa le modalità di pagamento.

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà come segue.

Dovrà essere emessa, a cadenza mensile, una fattura elettronica, di importo pari ad un dodicesimo del canone annuo, intestata a Comune di Parma – Settore Servizi Sociali – Largo Torello De' Strada , 11/A - 43121 Parma, recante, in ottemperanza all'art 191, comma 1, del D. Lgs 267/2000, le seguenti voci essenziali:

- il numero di conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
- il codice identificativo gara (CIG);
- i dati relativi alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto;
- il capitolo di spesa;
- l'impegno finanziario.

La mancanza di uno dei requisiti essenziali summenzionati comporterà il rifiuto automatico della fattura da parte del gestionale delle fatture elettroniche dell'Amministrazione Comunale.

Il pagamento del servizio sarà effettuato, previa verifica di conformità della prestazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica tramite piattaforma, trasmessa al seguente codice univoco: UFQSY8.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La liquidazione è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta Appaltatrice, nonché alla regolarità fiscale, la cui attestazione è a carico del fornitore attraverso la presentazione di regolare DURC.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione potrà procedere come segue:

- pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, solo se indicate in modo dettagliato le attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione, e solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo della RTI (in applicazione del principio di cui all'art. 68, comma 8 del Codice);
- in alternativa, pagamento nei confronti della sola mandataria, la quale procederà alla formalizzazione del rendiconto.

Sarà facoltà dell'operatore economico la scelta tra le due ipotesi sopra esposte, relativamente a quanto indicato nell'atto costitutivo.

Nei casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del

citato personale dipendente, si applicherà quanto previsto dall'articolo 11, c. 6 del Codice. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva presso Istituti bancari o Poste Italiane spa.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comunediparma@postemailcertificata.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

16.SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, il subappalto potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo contrattuale.

In relazione al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono da eseguire ad esclusiva cura dell'aggiudicatario la gestione dell'accoglienza ed assistenza notturna presso la Casa di Accoglienza notturna Le Cento Lune.

Potranno viceversa essere oggetto di subappalto attività secondarie, che esulano dall'ambito sociale, quali ad esempio: pulizie, distribuzione di prodotti alimentari confezionati e bevande per la prima colazione.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, di natura spiccatamente sociale.

17. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 del "Codice di comportamento del Comune di Parma", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, e da ultimo modificato con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, degli obblighi in esso

contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

18. CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di stipula contrattuale l'aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

19. POLIZZE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCTO stipulata con primaria compagnia assicurativa, con decorrenza dalla data di avvio del servizio e aventi una durata almeno pari a quella del contratto di appalto a copertura dei seguenti rischi:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia
- proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, custodia, concessione amministrativa, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Parma;
- garanzia Ricorso Terzi di almeno €1.000.000,00.

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

20 ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del Codice, nella misura del 20%. Trattandosi di contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 125, comma 1, del Codice.

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario, il sub-Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice,

Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

23. CONTROLLO DEL SERVIZIO, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sull'efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti ad accertare la piena e corretta esecuzione del contratto. Tale verifica potrà essere effettuata sia attraverso controlli diretti dei servizi da parte della Stazione Appaltante, sia tramite verifica incrociata da parte degli organi pubblici competenti.

L'Aggiudicatario/o si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Aggiudicatario/o da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione dei servizi non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

In caso di controlli di verifica dell'operato negativi, questi verranno verbalizzati e trasmessi all'Aggiudicatario/o, comunicando le eventuali azioni da intraprendere, a cui la stessa è tenuta a dar corso, tali verifiche possono inoltre dar luogo all'applicazione di penali così come previsto nel presente Capitolato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'Aggiudicatario/o avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario/o e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile con emissione di nota di credito, ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Aggiudicatario/o è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Per ogni violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente Capitolato, il Comune potrà stabilire di applicare all'Aggiudicatario/o una penalità a seconda della violazione stessa.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, verrà comminata una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

L'Amministrazione procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al punto 28 del presente Capitolato. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale nel limite massimo del 3% dell'ammontare netto contrattuale con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva presentata ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato. In caso di reiterata violazione del presente obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Per l'inosservanza dell'obbligo di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, l'Amministrazione potrà comminare una penale fino ad € 1.500,00.

Per ogni violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente Capitolato, il Comune potrà stabilire di applicare alla Ditta Appaltatrice una penalità a seconda della violazione stessa. Nello specifico:

- Interruzione di attività del servizio non concordata con il Comune (€ 2.500,00 per ogni giorno);
- Impiego di operatori/ operatrici in misura inferiore o inadeguata rispetto ai requisiti richiesti (€ 2.000,00 per singola inadempienza)
- Mancata sostituzione tempestiva del personale segnalato come non idoneo (€ 1.500,00 per singola inadempienza)
- Mancata/irregolare/incompleta/ritardata presentazione di dati di attività e/o di rendicontazione richiesti dal Comune di Parma (€ 1.500,00 per singola inadempienza)
- Irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito dei controlli (€2.000,00 per singola inadempienza)
- Mancata/incompleta/ritardata compilazione del database delle presenze in struttura (€ 500,00 per singola inadempienza).

24. SOSPENSIONI

La sospensione dell'esecuzione trova completa disciplina nell'art. 121 del Codice.

25. RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente

contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

26. RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, senza limiti di tempo, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 122 comma 1, 2 e 3 del Codice, nonché in presenza di grave inadempimento, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo; in particolare, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in ogni momento, quando l'Aggiudicatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al Capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi e reiterate violazioni o grave e reiterata inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, espresso all'art. 13 del presente Capitolato.

Costituisce clausola risolutiva espressa la reiterata violazione dell'obbligo assunzionale previsto dal presente Capitolato.

L'Ente procederà altresì alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall' art. 94 e ss. del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di che trattasi sarà competente il Foro di Parma.

28. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di Conformità ed il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità saranno effettuati ai sensi dell'art. 116 del Codice ed in riferimento a quanto riportato agli artt. 36 e 37 dell'Allegato II.14 del Codice.

29. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Per l'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante si avvale di un direttore dell'esecuzione, individuato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento e il cui nominativo è indicato sui documenti di gara, al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.

Il direttore dell'esecuzione può essere modificato in corso di vigenza del contratto, su proposta motivata del RUP, con provvedimento espresso della stazione appaltante, da comunicare all'appaltatore.

30. FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'Art.124 Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

31. ACCORDO BONARIO

Si applica l'art. 211 del Codice, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

32. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del lavoro ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

33. CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto si richiama integralmente la disciplina prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, più volte richiamato in Capitolato quale Codice, al quale integralmente si rinvia.

AlI. 1-ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO

Denominazione operatore economico	Dipendente	Mansione	Livello	Ore settimanali	Data assunzione	Tipo contratto	N. scatti maturati
CEIS A.R.T.E COOP.SOC. ONLUS	1	Operatore	D2	24,00	01/04/2013	Indeterminato	5
CEIS A.R.T.E COOP.SOC. ONLUS	2	Operatore	D1	24,00	11/07/2014	Indeterminato	5

CEIS A.R.T.E COOP.SOC. ONLUS	3	Coordinatore	D2	28,00	01/04/2013	Indeterminato	5
CEIS A.R.T.E COOP.SOC. ONLUS	4	Operatore	D2	12,00	01/09/2023	Indeterminato	0
CEIS A.R.T.E COOP.SOC. ONLUS	5	Operatore	D1	22,00	01/09/2024	Indeterminato	0

CCNL APPLICATO: Cooperative sociali settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

SEDE OPERATIVA: Via A. Saffi n. 45, 43121 Parma

SEZ. C-QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO A BASE DI GARA (IMPORTO CONTRATTUALE (36 mesi) di cui:	687.437,66 €
	<ul style="list-style-type: none"> • manodopera: 443.541,10 € • oneri sicurezza: 0,00€ 	
B	RINNOVO	687.437,66 €

C	OPZIONI ex art 120, c.l, lett. a)	PROROGA	114.572,94 €
D		Servizi opzionali/migliorie per potenziamento ART 120 c. 1 LETT.a)-DORMITORIO DIURNO	143.655,16 €
E	art. 120 c. 9	QUINTO D'OBBLIGO	137.487,53 €
VALORE TOTALE STIMATO APPALTO (A+B+C+D+E)			1.770.590,96 €

	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
1	SERVIZIO DI GESTIONE DEL DORMITORIO CASA DI ACCOGLIENZA NOTTURNAFEMMINILE "LE CENTO LUNE"	CPV 85311000-2- Servizi di assistenza sociale con alloggio	P	687.437,66 €
A) IMPORTO A BASE DI GARA (importo totale ribassabile, comprensivo di: <ul style="list-style-type: none"> • costi della manodopera, pari ad 443.541,10 €, vista la facoltà degli OE di ribassare con adeguata motivazione, come indicato oltre); 				687.437,66 € di cui 443.541,10 € per i costi della manodopera
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				

	0,00 €
A) + B) Importo complessivo 687.437,66 €	
IVA al 22% 151.236,29 €	
(C) IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO CON IVA AL 22%	838.673,95 €
(D) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (1,3 % IMPORTO A BASE DI GARA)	8.936,69 €
TOTALE (C+D)	847.610,64 €

SEZ. D SCHEMA DI CONTRATTO

RACCOLTA DELLE SCRITTURE PRIVATE COMUNE DI PARMA

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA COMUNITARIA, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA NOTTURNA FEMMINILE “LE CENTO LUNE” PER UN PERIODO DI TRE ANNI, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO TRIENNALE E PROROGA SEMESTRALE. CUP XXXXXXXXXXXX CIGXXXXXXXXXXXX

La presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Comune di Parma, nella persona del Dott..... Dirigente del Settore Sociale, e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, incarico conferitogli con DSMG n. 34/2023 Prot. n. 0209483.I del 28/09/2023, legittimato a stipulare il presente atto in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, dell’art. 79 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. (di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente o Stazione Appaltante»)

E

..... (Codice Fiscale e Partita IVA) con sede in.....di seguito denominata anche semplicemente “Appaltatore”),

giuntamente denominate “Parti”PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale _____ è stata avviata la Procedura di gara aperta comunitaria ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di gestione della casa di accoglienza femminile femminile “Le cento lune” per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo triennale e proroga semestrale, presumibilmente dal 01/04/2025 al 31/03/2028. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, con possibilità di proroga semestrale, da esperirsi mediante piattaforma telematica SATER, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione dirigenziale n. _ del ___ si è disposta l'aggiudicazione efficace del servizio in oggetto alla Società _____, con sede in Via _____, n. ___ – _____ (___)- C.F. e P.Iva n. _____, come sopra meglio individuata;
- l'Aggiudicatario ha presentato, in sede di gara, l'offerta tecnica ed economica che è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, ricorrendo al criterio del prezzo economicamente più vantaggioso art. 108 comma 2 del Codice, tenendo fermo l'art. 110 del Codice;
- l'affidamento dei servizi alla persona trova disposizioni nell'art. 128 del Codice;
- sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dell'aggiudicatario/o, con esito positivo;
- è stato acquisito on line apposito DURC risultato regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi, conservato agli atti dell'Ufficio;
- (opzione A) riguardo alle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di Antimafia, è stata rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data .../.../... – Prot. Ingresso n. XXXXX/XXX - apposita Informativa Antimafia secondo cui sulla/sul fornitrice/fornitore “non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 lettere A), B) e C) D.lgs. n. 159/2011” ovvero
- -(opzione B) - vista la richiesta inviata da codesta Stazione Appaltante in data con n.....alla Prefettura competente mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia, è stata rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) apposita Informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2010, n. 76 (come mod. da D.L. n. 13 del 24/02/2023 convertito in L n. 41 del 21/04/2023), secondo la quale a carico dell'Appaltatore “non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 lett. A), B) e C) Codice Antimafia” ed essendo decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.lgs. 159/2011, rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del

presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (da intendersi nel proseguo del presente contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, anche, "C.S.A."), per l'attività in oggetto, non rilevata la presenza di rischi interferenziali, non è stato redatto apposito DUVRI;
- l'importo de quo è regolarmente finanziato, come risulta dalla citata determinazione DD-XXXXXX, con risorse proprie dell'Ente e altre fonti pubbliche di finanziamento;
- in sede di gara è stato sottoscritto il "Patto d'Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- l'appalto, inoltre, viene concesso ed accettato in base alle norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti nel C.S.A.
- *Ev. Nel caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza, si fa presente che è stato recepito con n. Prot....xxxxx.. il verbale di consegna anticipata delle prestazioni;*
- i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'Ente.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Dott. _____, in nome e per conto del Comune di Parma, affida a _____ con sede in _____ () - C.F. e P. Iva n. _____, come sopra individuata, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione,, nella persona del Legale Rappresentante, Dott. _____, il servizio di gestione della casa di accoglienza notturna femminile "Le cento lune" per donne sole o con figli in

condizione di bisogno temporaneo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo triennale e proroga semestrale.

1.2 Il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, anche, "C.S.A.") agli artt. 1 e 2 regola le caratteristiche generali del servizio, dando una specifica e minuziosa descrizione delle attività che dovranno essere garantite e, inoltre, stabilisce che le stesse dovranno svolgersi negli spazi individuati e messi a disposizione dall'Aggiudicatario.

1.3 Le prestazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata in sede di gara. **ART. 2 - NORME REGOLATRICI**

2.1 Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto.

2.2 L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati dalla seguente normativa:

- disposizioni del D.lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma;
- altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto;
- D.lgs. 10/09/2003, n. 276 come modificato dal D.lgs. 15/06/2015, n. 81;

2.3 Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi

carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

2.4 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario.

2.5 La Relazione Tecnica Illustrativa e il C.S.A. disciplinano dettagliatamente la normativa applicabile al presente contratto d'appalto.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

3.1. La durata dell'appalto è fissata in anni tre (3) con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, presumibilmente dal 01/04/2025 al 31/03/2028 ovvero, se diversa, dalla data di inizio delle attività, da quella attestata da apposito verbale di consegna.

3.2 L'appalto in oggetto è rinnovabile, a discrezione della Stazione Appaltante, per ulteriori tre (3) anni con proroga massima di ulteriori sei (6) mesi secondo quanto previsto dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

4.1 Le modalità per il servizio oggetto del presente Contratto sono individuate secondo quanto specificato dal C.S.A..

4.2 Gli obblighi dell'aggiudicatario sono specificati nell'art. 7 del C.S.A..

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO

5.1 L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dell'...% sull'importo a base di gara (687.437,66 €), è fissato nel valore complessivo pari ad € xxxxxxxx oltre IVA di legge, per la durata triennale di cui € xxxxxxxxxxxx per la manodopera non soggetti a ribasso.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice, si impegna a corrispondere l'importo dovuto, relativo al servizio reso, nel termine di giorni 30 dal ricevimento della fattura elettronica completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti, purchè quest'ultimo sia successivo alla verifica di conformità della prestazione. In ogni caso il pagamento della fatturazione mensile avverrà in base a quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002 ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

6.2 La fatturazione avverrà secondo le prescrizioni dell'art.15 del C.S.A..

ART. 7 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13/08/2010, n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

7.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

7.3 Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 21 del C.S.A..

ART. 8 - SUBAPPALTO

8.1 L' Aggiudicatario, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, intende/non intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto.

8.2 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicherà la disciplina prevista dall'art. 119 del Codice richiamata dall'art. 16 del C.S.A..

ART. 9 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

9.1 Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute oltre che nel presente contratto, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

9.2 Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) e a quanto previsto dal C.S.A.

9.3 In caso di sciopero, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 9 del C.S.A..

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLE SOCIALI

10.1 L'Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti diretti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

10.2 L'Appaltatore si obbliga a rispettare la clausola sociale art. 57 del Codice, così come declinata nel progetto di assorbimento presentato in sede di gara, come indicato nel disciplinare; si impegna inoltre al rispetto di quanto richiesto nell' art. 10 del C.S.A..

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 E NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto del presente contratto saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR.

11.2. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente contratto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un

periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

11.3. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali di (Contraente) è disponibile scrivendo a xxxxxxxxx. Le Parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a: - Comune di Parma a: urp@comune.parma.it - Aggiudicatario: _____

11.4. L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 052140521.

ART. 12 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Parma. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato Accordo full) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto relativo al servizio oggetto

dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento. La Ditta aggiudicataria è nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del trattamento.

ART. 13 –SICUREZZA E RISERVATEZZA

13.1 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

13.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

13.3 L'obbligo di cui ai commi 13.1 e 13.2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

13.4 L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 13.1, 13.2 e 13.3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

13.4 L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

13.5 In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 13.1 a 13.5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che L'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

13.7 L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

13.8 Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

13.9 L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

14.1 L'Aggiudicatario, per i propri dipendenti diretti, nell'esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario quanto dell'Ente e/o di terzi, rimandando all'art. 19 del C.S.A. per coperture e massimali. Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

14.2 L'Aggiudicatario ha prodotto, idonea polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O, stipulata con primaria compagnia assicurativa, mantenendola inalterata ed efficace per tutta la durata del contratto di appalto: Polizza n. _____ del _____ stipulata da _____ -Sede Legale _____.

14.3 Copia della polizza suindicata è stata consegnata e conservata in atti del Settore Sociale.

14.4 L'art. 33 del C.S.A. obbliga l'Aggiudicatario a tenere sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del lavoro ed

utilizzate eventualmente dall'Aggiudicatario stesso.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

15.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Aggiudicatario ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 e dell'art. 18 del C.S.A. La stessa è resa ai sensi dell'art.117 del Codice, in favore dell'Ente come segue: polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____. - _____ - di Euro _____ emessa in data _____. La garanzia di cui sopra ha/non ha beneficiato delle riduzioni previste dal precisato art. 106, comma 8, del Codice dei contratti.

ART. 16 – RECESSO

16.1 Secondo la disciplina prevista dall'art. 123 del Codice, a cui integralmente si rinvia, l'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento alle condizioni indicate nell'art. 25 del C.S.A.

ART. 17 – RISOLUZIONE

17.1 Le cause e le modalità di risoluzione del presente appalto sono regolamentate dall'art. 26 del C.S.A..

ART. 18 - PENALI

18.1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 23 del C.S.A..

ART. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

19.1 Le modifiche, opzioni e varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice e dall'art. 11 del C.S.A..

19.2 Riguardo alla clausola di rinegoziazione, si richiama in toto l'art. 12 del C.S.A..

ART. 20 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 Esclusa la sussistenza di ipotesi di incompatibilità, come previste all'art. 16 del Codice, viene nominato Direttore dell'Esecuzione del presente contratto la Dott.ssa Caterina Sacchi in servizio presso il Settore Sociale dell'Ente. I compiti dello stesso sono declinati all'art. 31 - Allegato II.14 - del Codice, al quale espressamente si rinvia. Si richiama il contenuto dell'art. 30 del C.S.A.

ART. 21 -VERIFICA DI CONFORMITA'

In punto di verifica di conformità si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del Codice ed all'Allegato II.14 recante *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*. Si richiama l'art. 28 del C.S.A..

ART.22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

22.1 L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165”*, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 s.m.i., e da ultimo modificato con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

22.2 Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi e reiterate violazioni e gravi e reiterate inosservanze dei suddetti. 22.3 Per ogni violazione e inosservanza, non grave, degli stessi, inoltre, verrà comminata una penale di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00 per ogni violazione rilevata.

ART. 23 - ACCORDO BONARIO

Si applica l'art. 211 del Codice, il cui comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 210 in quanto compatibili, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente in via esclusiva, il Foro di Parma.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

26.1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto, sono a totale carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

26.2 Ai fini dell'imposta di registro,, le Parti chiedono la registrazione del presente solo in caso d'uso atto ed a misura fissa, ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. n. 131/1986; l'atto è per contro soggetto/non soggetto (*motivazioni..*) al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Tabella A, Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.

ART. 26 - NORME DI CHIUSURA

27.1. L'Aggiudicatario, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Per il COMUNE DI PARMA: Il Dirigente del Settore _____ Dott. _____ (firma digitale)

Il Legale Rappresentante SOCIETÀ _____ Sig. _____ (firma digitale)

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679*(Il presente Accordo costituisce parte integrante del contratto tra il Comune di (nome dell'Ente) e il (controparte – es soggetto esterno) designato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europe 2016/679.)*

tra

*[indicare denominazione Ente], con sede legale a [indicare indirizzo sede legale Ente, Comune e Provincia], C.F. e P.IVA [indicare C.F. e P. IVA dell'Ente] (di seguito anche “**Titolare del trattamento**” o “**Titolare**” o “**Ente**”), rappresentato ai fini del presente accordo [indicare nome e cognome di chi sottoscrive l'accordo] in qualità di Dirigente del Settore [indicare il Settore],*

e

*[indicare denominazione/ragione sociale del soggetto terzo che sottoscrive l'accordo], con sede legale [indicare indirizzo sede legale del soggetto terzo, Comune e Provincia], C.F. e P.IVA [indicare C.F. e P. IVA del soggetto terzo] (di seguito anche “**Responsabile del trattamento**” o “**Responsabile**”), rappresentata ai fini del presente accordo da [indicare nome e cognome del rappresentante del soggetto terzo che sottoscrive l'accordo], in qualità di [indicare, ad esempio, se rappresentante legale, Dirigente, ecc ecc...],*

di seguito indicate congiuntamente come le “**Parti**”

Premesso che:

- *[inserire, anche scomponendo in più punti, i riferimenti da cui trae origine il rapporto contrattuale/convenzionale/accordo in virtù dei quali il soggetto terzo deve trattare dati personali per conto dell'Ente, come ad esempio la determina di aggiudicazione, il relativo contratto, l'accordo, la convenzione];*
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), consente a qualsiasi Titolare del trattamento dei dati personali di ricorrere ad uno o più Responsabili che trattano dati per conto del Titolare stesso, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

Art. 1 Valore delle premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati

Art. 2

Oggetto

Oggetto del presente Accordo è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali svolte nel contesto dell'erogazione del Servizio di gestione della Casa di accoglienza notturna femminile "Le cento lune" e per effetto dell'adempimento del Contratto in essere tra le Parti.

Nel quadro della disciplina dettata dal citato Contratto, le Parti sottoscrivono il presente Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie ai fini dell'erogazione del presente Servizio e si impegna ad adeguarle e a mantenerle adeguate, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri collaboratori e dipendenti, delle presenti istruzioni nonché di tutte le norme di legge vigenti in materia di trattamento di dati personali.

Art. 3

Definizioni

- **“Accordo”**: questo scritto;
- **“Autorità di vigilanza”**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali;

- **“dati personali”**: ai fini del presente Accordo, i dati personali sono i dati relativi ad **interessati**, trattati ai fini del Servizio erogato dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;
- **“diritti degli interessati”**: i diritti cui sono destinatari gli interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti degli interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **“interessato”**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i dati personali. Ai fini del presente Accordo, l'interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **“Provvedimento”**: *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.
- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i dati personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nel Contratto in essere;

- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i dati personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4

Scopo e finalità del trattamento da parte del Responsabile

Lo scopo e le finalità del trattamento dei dati personali del Titolare da parte del Responsabile nel contesto dell’erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Art. 5

Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento e delle

leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i dati personali del Titolare solo se necessario ai fini dell'erogazione del Servizio oggetto del Contratto in essere tra le Parti e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo nonché nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso;
- adottare le misure opportune e necessarie per garantire il rispetto delle modalità di raccolta e dei requisiti dei dati personali previste dall'art. 5 del Regolamento, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dal Titolare;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;
- nel caso in cui il Responsabile, nelle operazioni di trattamento, si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti:
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiamo ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio erogato, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento

alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere almeno le seguenti istruzioni:

- rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
- considerare i dati personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto di tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
- attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei dati personali eventualmente conosciuti;
- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- qualora il Servizio oggetto dell'Accordo preveda l'accesso ai sistemi del Titolare, deve comunicare tempestivamente ogni variazione, assunzione/cambio di mansione/cessazione del personale per permettere al Titolare di attivare / modificare / cancellare i profili di accesso e di autorizzazione;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative

predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;

- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i dati personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente dati personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei dati personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "*privacy by design*" e "*privacy by default*" e di integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento;

- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio oggetto dell'Accordo, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- rispettare le istruzioni scritte del Titolare in materia di trattamento di dati personali e, su richiesta del Titolare, è tenuto a dimostrare la conformità a tali obblighi.

Art. 6

Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

Art. 7

Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del trattamento qualora il Servizio erogato, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali o dalla normativa applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 8

Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio oggetto del Contratto in essere tra le Parti e nel rispetto dei termini di cui al presente Accordo e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, “Sub-Responsabili”), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio stesso.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta, cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto del Contratto in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai servizi erogati dal Sub-responsabile in favore del Responsabile, descrivere gli stessi, nonché le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai medesimi servizi. Il Responsabile, se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo

qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;

- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 2 l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Diritti degli interessati

Tenuto conto della natura del trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail urp@comune.parma.it).

Art. 10

Violazione di dati personali

Il Responsabile adotta soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali. Al verificarsi di tali violazioni, s'impegna a comunicarle al Titolare tempestivamente e in nessun caso non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza contattando il Dirigente del Servizio/settore e scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.parma.it. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni informazione e documentazione utile a permettere al Titolare del trattamento di procedere, se necessario, alla notifica all'Autorità di vigilanza competente ed eventualmente agli interessati, ai sensi degli art. 33 e ss. del Regolamento.

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il tipo, data, ora della violazione;
- b) la natura, la sensibilità e il volume dei dati personali interessati;
- c) la facilità di identificazione dei soggetti interessati dalla violazione;
- d) l'elenco dei soggetti interessati dalla violazione di sicurezza (se disponibili), incluse le informazioni di contatto;
- e) le categorie e il numero approssimativo di interessati nonché le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali interessati;
- f) la descrizione delle probabili conseguenze, per il Titolare, della violazione dei dati personali subita dal Responsabile e/o dai Sub-responsabili, fermo restando che la valutazione finale spetta al Titolare;
- g) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio e mitigarne gli effetti al fine di ridurre al minimo i danni.

Nel caso in cui le suddette informazioni non fossero disponibili entro le 24 ore, il Responsabile comunicherà al Titolare le informazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di procedere, se necessario, alla notifica preventiva all'Autorità.

Il Responsabile in caso di violazione della sicurezza, deve fornire ragionevole assistenza al Titolare nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di informare l'Autorità di vigilanza e gli interessati, laddove necessario, fornendo le informazioni a sua disposizione e tenendo conto della natura del trattamento.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una violazione dei dati personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

Art. 11

Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s’impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall’Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i dati personali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell’Allegato 3 un elenco delle misure che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s’impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, e di svolgere i controlli sull’operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest’ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per l’erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

Art. 12

Audit e verifiche

Il Responsabile s’impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni

lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Art. 13

Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una violazione dei dati personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

Art. 14

Modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Restituzione e cancellazione dei dati

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i dati personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 60 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le

stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

Art. 16

Validità e cessazione

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nel Contratto in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Per *[indicare denominazione Ente]*

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Allegato 1: dettagli sui trattamenti effettuati dal Responsabile

Il presente Allegato include alcuni dettagli sul trattamento dei dati personali che il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare, come richiesto dall'articolo 28, par. 3, del Regolamento.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati:

- ‡ abitudini di vita e di consumo
- ‡ attività economiche e/o commerciali, finanziarie e/o assicurative
- ‡ beni, proprietà, possessi
- ‡ codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- ‡ dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione
- ‡ dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
- ‡ dati sul comportamento
- ‡ istruzione e cultura

- ‡ lavoro
- ‡ nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- ‡ ruolo lavorativo

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (OVE PRESENTI)

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie particolari di dati personali:

- ‡ convinzioni religiose
- ‡ dati particolari come definito dall'art. 9 del Regolamento Europeo
- ‡ dati particolari comunicati spontaneamente dal potenziale candidato
- ‡ dati particolari relativi ai familiari dell'interessato
- ‡ origini razziali o etniche
- ‡ stato di salute

CATEGORIE REATI E CONDANNE PENALI (OVE PRESENTI)

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati personali relativi a condanne a reati e condanne penali:

- ‡ dati relativi a reati e condanne penali come definito dall'art. 10 del Regolamento Europeo
- ‡ informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari
- ‡ informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

INTERESSATI

I dati personali oggetto di trattamento riguardano le seguenti categorie di interessati:

- indicare i soggetti interessati
-
-
-

Il Responsabile potrà accedere ai trattamenti contenuti nei seguenti sistemi del Titolare
Elenco dei server

Allegato 2

(da compilare da parte del Responsabile)

Elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data della stipula dell'accordo

Cognome Nome /Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia di Servizio erogato	Stato di conservazione dei dati

Allegato 3: Istruzioni aggiuntive

Istruzioni integrative per il trattamento dei dati del Titolare

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza che il Responsabile deve adottare per l'utilizzo dei dati del Titolare ivi incluso quanto indicato nei seguenti documenti:

- **“Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco delle misure è descritto all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>**

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 rubricato come “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. Il decreto è disponibile all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00150/sg>

AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NETWORK E SISTEMI DI SICUREZZA

Il Responsabile deve configurare il firewall e router al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless). Deve altresì essere negato tutto il resto del traffico ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta dati personali anche del Responsabile oppure utilizzare firewall evoluti che permettono di predire il traffico e di gestirlo tramite sistemi di intelligenza artificiale. I firewall devono essere configurati al fine di proteggere, verificare e convalidare il traffico che è diretto ai sistemi. Qualsiasi Servizio o traffico non autorizzato deve essere bloccato.

Il Responsabile conserva i dati solo qualora necessario per l'erogazione del Servizio.

SICUREZZA DEI DATI

Il Responsabile deve:

- limitare il periodo di conservazione dei dati personali nella misura necessaria per ogni singola attività di trattamento, nel rispetto degli obblighi legali e/o regolamentari vigenti. Al personale del Responsabile non è consentito archiviare dati su supporti digitali portatili, salvo che questi ultimi presentino le adeguate misure di sicurezza ivi incluso la cifratura, una copia dei dati personali risiedono anche sui sistemi di archiviazione del Responsabile e siano stati autorizzati dal Titolare;
- crittografare (*cryptography in transit*) tutti i dati personali che transitano all'interno della rete del Responsabile e verso il Titolare attraverso i protocolli standard la cui sicurezza è assicurata;
- prevedere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio sul perimetro della propria rete che analizzino il traffico aziendale al fine di controllare il flusso dei dati dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'esterno;
- proteggere adeguatamente i supporti dove sono fisicamente contenuti i dati del Titolare mediante l'adozione di misure logiche e fisiche come la chiusura a chiave e il registro degli accessi fisici al luogo di conservazione del supporto.
- per la dismissione degli asset e dei supporti informatici, deve mettere in atto procedure di pulizia sicura e certificata al fine di rimuovere in via definitiva tutti i dati personali e/o sovrascrivere in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo;
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali accessibili dai sistemi del Responsabile (ad es: accesso mediante credenziali riservate, implementazione di screen saver con password che si attivano dopo un breve periodo di inattività, ecc..).
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali contenuti in documenti cartacei (ad es: in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro assicurarsi che nessuno possa accedere alle informazioni riservate proteggendo i documenti originali e le fotocopie da furto o uso non autorizzato, conservando la documentazione in cassette e armadi chiusi alla fine

della sessione di lavoro).

BACK-UP E DISPONIBILITA' DEI DATI

Qualora il Servizio preveda che i dati personali forniti dal Titolare siano contenuti e conservati nei sistemi del Responsabile, questi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente al fine di eseguire le attività inerenti al Servizio. Di tali dati potrà essere fatta una copia a fini esclusivi di back-up, ed è espressamente vietato qualsiasi altro utilizzo, comunicazione, copia (parziale o totale) dei dati stessi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile del trattamento mette in atto procedure adeguate a ripristinare la disponibilità dei dati personali del Titolare conservati presso il Responsabile in modo tempestivo e continuo. Le procedure di backup garantiscono copie dei dati personali almeno settimanalmente, con una retention dei dati che garantisca delle copie di salvataggio cifrate ed adeguate (ad es: 15 gg /1 mese). Il personale autorizzato al back up deve essere identificato per garantire la continuità del Servizio al Titolare.

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

L'autorizzazione ad accedere agli ambienti contenenti dati personali viene fornita, secondo i principi del *"need to know"* e del *"least privilege"*, da parte del Titolare del trattamento e per quanto di propria competenza dal Responsabile del trattamento.

Il Responsabile del trattamento deve avere implementato policy e procedure tali da garantire la corretta identificazione degli utenti e degli amministratori che accedono alle componenti di sistema che gestiscono i dati personali del Titolare. Il Titolare deve assegnare a tutte le persone autorizzate un nome utente univoco prima di consentire a quest'ultimi di accedere ai sistemi di autenticazione e ai propri dati personali.

Il Responsabile del trattamento deve identificare il/i custode/i delle password di sistema.

AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile deve assegnare ad ogni persona autorizzata che accede ai dati del Titolare le risorse di sistema e il relativo diritto di accesso. Tutti gli accessi ai database contenenti dati personali del Titolare devono essere protetti/controllati assegnando le credenziali necessarie per l'erogazione del Servizio al Titolare.

Le credenziali devono essere adeguatamente protette da abusi. L'accesso deve essere concesso solo al personale del Responsabile che ne ha realmente bisogno per l'esecuzione del proprio lavoro / dei propri compiti. Al momento dell'assunzione il Responsabile deve prevedere una procedura che gestisca il diritto di accesso ed il relativo profilo dei nuovi assunti in base al proprio ruolo (ad es: qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Titolare, tale richiesta dovrà essere inoltrata al Titolare stesso; qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Responsabile, tale adempimento dovrà essere svolto dal Responsabile).

In caso di modifica o di dimissione di una persona autorizzata del Responsabile che accede ai sistemi del Titolare mediante accessi forniti da quest'ultimo, il Responsabile dovrà avvisare immediatamente il Titolare affinché possa rivedere oppure chiudere tali accessi.

I diritti di accesso ai dati personali delle persone autorizzate sono rivisti a intervalli regolari, secondo il corretto processo di Identity and Access Management del Responsabile.

LOGGING E MONITORAGGIO

L'accesso agli ambienti del Responsabile contenenti dati personali del Titolare sono monitorati e loggati al fine di tracciare il collegamento tra l'accesso e l'utente che accede ai dati personali. Il Responsabile deve registrare almeno le seguenti voci del registro di log:

- Identificazione dell'utente;
- Tipo di evento;
- Data e ora;
- Indicazione di successo o fallimento;

- Fonte dell'evento;
- Identità dei dati interessati (qualora il sistema lo permetta);

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere i log dai Responsabili del trattamento e/o dai Sub-responsabili.

ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DELLE PERSONE

È necessario che il Responsabile attui un programma formale di sensibilizzazione sulla sicurezza per rendere consapevole tutto il personale delle politiche e procedure relative alla sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile ha in essere chiari accordi contrattuali con i fornitori dei servizi (Sub-responsabili), al fine di pattuire la loro responsabilità in merito alla sicurezza dei dati personali che trattano/memorizzano/trasmettono per conto del Titolare.

Le responsabilità e i doveri degli addetti relative alla riservatezza dei dati personali devono essere validi anche dopo la cessazione o il cambio di impiego.

DATA PROTECTION BY DESIGN

Il Responsabile o il Titolare che necessitino di nuovi software devono assicurarsi che siano progettati e sviluppati tenendo in considerazione la sicurezza dei dati e rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Ogni software che giunge a fine vita viene sostituito dal Responsabile o dal Titolare con il supporto del Responsabile.

I processi di gestione delle modifiche nei software/applicazioni devono essere integrati con controlli e requisiti di sicurezza appropriati, al fine di garantire la protezione continua del software/applicazioni informatiche in vigore subito dopo queste modifiche.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

I processi e gli strumenti per la gestione degli incidenti devono essere correttamente implementati e/o migliorati al fine di consentire il rilevamento e la classificazione delle violazioni dei dati personali in modo che siano correttamente comunicati al Titolare affinché possa provvedere entro i termini stabiliti alla gestione della violazione (vedi anche punto 10).

Il Responsabile ha l'obbligo di creare e mantenere aggiornato uno specifico registro delle violazioni dei dati personali.

1.

□

